

**CREDITI FIRMA RILASCIO FIDEIUSSIONI D.LGS 122/2005****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

PIAZZA DEL POPOLO N.15 - 12038 - SAVIGLIANO (CN)

n. telefono e fax: 0172.2031/0172.203203

email: info@bancacrs.it

sito internet: www.bancacrs.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 - Cod. ABI 06305

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale euro 33.085.179

**CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA PER RILASCIO FIDEIUSSIONE AI SENSI D.LGS. 122/2005**

I **crediti di firma** sono operazioni fiduciarie con le quali la banca si impegna, per conto del cliente richiedente, ad assumere un impegno di pagamento o garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui. In sostanza la banca "impegna" la propria firma, al posto del denaro, nell'interesse della clientela.

Le **garanzie rilasciate dalla banca ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122** assumono la forma tecnica della **fideiussione**.

Con essa la banca si impegna personalmente, tramite una lettera di garanzia, nei confronti dell'acquirente di un immobile da costruire, garantendo il rimborso degli importi da questo anticipati al cliente/costruttore (debitore principale) al verificarsi di alcune situazioni di crisi specificamente individuate dal citato Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 e fino al trasferimento della proprietà o di diverso diritto reale.

Tali crediti possono essere assistiti da garanzia.

Tra i **principali rischi** va tenuto presente che nel caso la banca sia chiamata ad effettuare il pagamento, il cliente è tenuto a rimborsare alla banca stessa quanto da essa corrisposto in dipendenza del credito concesso.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

| <b>PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO DI FIRMA</b> |   |  |
|--|---|--|
| <b>SPESE E COMMISSIONI</b>                     | VOCI  | COSTI in euro salvo diversamente specificato   |
|  | Commissione di istruttoria affidamento:   | ---  |
|  | Commissione annuale credito di firma:   | <b>2,4000%</b> calcolato sull'importo garantito, con un minimo di <b>Euro 140,00</b> |
|  | Periodicità di addebito:  | <b>Periodicità annuale anticipata</b>  |
|  | Recupero imposta di bollo:  | <b>attuale misura di legge</b>   |
|  | Rimborso spese informazione precontrattuale:  | <b>0,00</b>  |
|  | Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (1): | <b>0,75</b>  |
|  | Spese per altre comunicazioni e informazioni:   | <b>0,00</b>  |
|  | Tasso di mora:  | <b>Tasso massimo sul c/c</b>   |
|  | <b>FIDEJUSSIONE</b>   |  |
|  | VOCI  | COSTI in euro salvo diversamente specificato   |
|  | Contributo obbligatorio al "Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire" (art.17 D.Lgs. 122/2005)                                    | <b>5 per mille</b>   |
|  | <b>ALTRO</b>  |  |
|  | VOCI  | COSTI in euro salvo diversamente specificato   |
|  | Spese di assicurazione:   | <b>0,00</b>  |
| Spese rilascio credito di firma:               | <b>0,00</b>   |  |

(1) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

In particolare:

- il contributo obbligatorio al "Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire" (art.17 D.Lgs. 122/2005) viene corrisposto una sola volta, all'atto del rilascio della fideiussione;
- le spese di istruttoria vengono percepite in fase di concessione del credito di firma;
- la commissione annuale viene percepita in via anticipata per l'intera durata dell'impegno e fino a quando la banca non risulti completamente liberata dallo stesso;
- sulle somme eventualmente pagate dalla banca, in relazione all'escussione della garanzia da parte del beneficiario, saranno corrisposti gli interessi di mora nella misura sopra indicata a partire dalla data del pagamento.

I tassi sono espressi in misura percentuale su base annua (si fa riferimento all'anno civile).

Ogni spesa o gravame inerente la garanzia, ivi comprese eventuali spese di registrazione, sono a carico del cliente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), può essere consultato presso le Filiali della Banca e sul sito internet della banca [www.bancacrs.it](http://www.bancacrs.it).

## RECLAMI

### Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Masenti Dott.ssa Francesca (tel. 0172-2031) P.zza del Popolo 15 Savigliano [reclami@bancacrs.it](mailto:reclami@bancacrs.it) oppure a [segreteria.bancacrs@legalmail.it](mailto:segreteria.bancacrs@legalmail.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

|   |  |
|---|--|
| <b>Istruttoria</b>                          | Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.  |
| <b>Fideiussione</b>                         | Contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti dell'avente diritto, a seguito di una specifica operazione. |
| <b>Interesse di mora</b>                    | Importo da corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto.  |
| <b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b> | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura.  |

Ai sensi del Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122 devono intendersi per:

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Acquirente</b>  | La persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa. |
| <b>Costruttore</b> | L'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettono in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro  |

contratto, compreso quello in leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi.

**Situazione di crisi**

La situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare; in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.

**Immobili da costruire**

Gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificati di agibilità.